



**COMUNE DI PECETTO TORINESE  
CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO**

Sede Municipale di via Umberto I n.3  
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073 - e mail: info@pecetto.to.it  
Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013

**ORDINANZA N. 22 DEL 8.07.2009**

**DIVIETO DI COLTIVAZIONE FAVE  
(Via Mario Mogna – Str. Valle Sauglio )**

**IL SINDACO**

Premesso che, come risulta da certificazione medica acquisita agli atti d'ufficio, questa Amministrazione è venuta a conoscenza della presenza, nella zona di Via Mario Mogna, di un minore affetto da "favismo", difetto congenito di un enzima normalmente presente nei globuli rossi, la glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, essenziale per la vitalità degli eritrociti e in particolare per i processi ossidoriduttivi che in essi si svolgono;

Dato atto che la carenza di tale enzima ha carattere ereditario e provoca un'improvvisa distruzione dei globuli rossi (emolisi) e quindi la comparsa di anemia emolitica con ittero, quando il soggetto che ne è carente, ingerisce fave, piselli, varie droghe vegetali ed alcuni farmaci;

Dato atto che la crisi può essere scatenata anche dalla semplice inalazione di pollini di fave;

Rilevato che tale affezione comporta per gli interessati la necessità di evitare assolutamente l'ingestione di fave e l'esposizione al loro polline per i rischi collegati al verificarsi di gravi crisi emolitiche;

Acquisito il parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL To 5 (nota prot. 0002142 del 12.3.2008), da cui si evince che *"si ritiene giustificata la distanza di 300 metri tra coltivazione delle fave e la scuola/abitazione del soggetto affetto da favismo quale limite precauzionale da applicare in relazione alla possibilità di dispersione dei pollini della pianta"*;

Dato atto che, con precedente ordinanza sindacale n. 11 del 2008, era stato disposto il divieto di semina e coltivazione fave entro un raggio di mt. 300 dall'abitazione e dalla Scuola materna Santa Maria della Neve;

Dato atto che il minore, a partire dal mese di settembre 2009, comincerà a frequentare la Scuola Primaria Nino Costa di PecettoT.se;

Ritenuto dover riformare la precedente ordinanza sindacale ridefinendo l'area interessata dal divieto di coltivazione;

Considerato che la tutela alla salute costituisce fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività, così come normato dall'art. 32, comma 1, della Costituzione Italiana;

Rilevato che la libera iniziativa del privato debba essere ristretta per motivi di grave interesse generale e l'esigenza di tutelare la salute, ancorché di un unico soggetto, costituisca di per sé interesse generale da soddisfare;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

### **ORDINA**

**il divieto di semina e di coltivazione di fave entro un raggio di mt. 300** da Via Mario Mogna e dalla Scuola Primaria Nino Costa - Str. Valle Sauglio 1, come da estratto topografico allegato.

### **AVVERTE**

che le piante eventualmente esistenti dovranno essere estirpate a cura e spese del proprietario entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

chiunque non ottemperi alla presente ordinanza incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, con notizia all'autorità giurisdizionale competente;

che il presente divieto, avente natura temporale, sia osservato fino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca per il venir meno delle condizioni di necessità.

che si intende revocato il divieto nel raggio di mt. 300 dalla Scuola Materna Santa Maria della Neve;

Gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Copia del presente atto viene trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL To 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241, si avverte che contro la presente è ammessa, nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

**IL SINDACO**  
**Adriano PIZZO**